

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 2015, n. 159.

Accreditamento degli organismi di formazione: disposizioni relative al Sistema di mantenimento e dei controlli a campione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Omissis

2) di disporre che l'Amministrazione regionale procederà con cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti dell'accREDITamento (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 9 dicembre 2004, n. 1948 All. A art. 9);

3) di stabilire le seguenti nuove scadenze per la presentazione delle domande di mantenimento dell'accREDITamento (a modifica di quanto previsto con D.G.R. 904/2013 punto 6):

a) per i soggetti già accREDITati alla data di approvazione della presente deliberazione:

— con scadenza del mantenimento nell'anno 2015:

- per i Soggetti accREDITati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-31 marzo 2015, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2015;

- per i Soggetti accREDITati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-30 settembre 2015, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2016;

— con scadenza del mantenimento nell'anno 2016:

- per i Soggetti accREDITati con scadenza del mantenimento relativa al periodo 1-31 marzo 2016, la nuova scadenza è fissata dal 1 al 30 settembre 2016;

— per le successive annualità di mantenimento:

- per i Soggetti che hanno presentato la richiesta di mantenimento entro il 30 settembre dell'anno X, la presentazione delle successive domande di mantenimento è fissata dall'1 al 30 settembre dell'anno X + 2 e a seguire sempre con cadenza biennale;

b) per i soggetti non accREDITati alla data di approvazione della presente deliberazione:

— scadenza del Primo mantenimento:

- per i Soggetti che si accREDiteranno in un qualsiasi anno X la domanda di **Primo mantenimento** dovrà essere presentata dal **1 al 30 settembre dell' anno X + 1;**

— scadenza per le successive annualità di mantenimento:

- le domande di mantenimento **successive al Primo** dovranno essere presentate dal 1 al 30 settembre con cadenza biennale;

4) di disporre che il requisito "**Partecipazione ad almeno una attività formativa di aggiornamento delle competenze professionali**" dovrà (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 4 febbraio 2008 All. 1 punto 5):

— avere una durata di almeno 8 ore per ciascun responsabile di funzione alla data di presentazione della domanda di Primo mantenimento;

— avere una durata di almeno 16 ore per ciascun responsabile di funzione alla data di presentazione delle successive domande di mantenimento;

5) di disporre che la Regione effettui annualmente controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive su una quota non inferiore al 5% dell'universo dei Soggetti accREDITati (a parziale modifica di quanto previsto con D.G.R. del 23 aprile 2007, n. 656 All. 1 art. 7);

Omissis

7) di pubblicare i punti 2, 3, 4, 5 del deliberato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul sito web www.istruzione.regione.umbria.it.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Vicepresidente Casciari)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Omissis